

Regolamento di previdenza

Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali

In base all'art. 9 dell'atto di fondazione della Swisscanto Fondazione di libero passaggio delle Banche Cantonali, Basilea (in seguito «fondazione»), il consiglio di fondazione promulga il regolamento seguente:

Osservazioni preliminari

Ai fini della comprensibilità, tutte le denominazioni di persone riguardano ambo i sessi. La fondazione utilizza «avere di previdenza» e «avere di libero passaggio della previdenza» come sinonimi.

Art. 1 Scopo e base legale

- ¹ La fondazione ha per scopo il mantenimento della copertura di previdenza nella previdenza professionale, conformemente alle disposizioni della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP).
- ² Il regolamento di previdenza, il regolamento dei costi e le direttive d'investimento costituiscono la base legale del rapporto di previdenza fra la fondazione e lo stipulante della previdenza.
- ³ La fondazione sottostà alla vigilanza della BSABB, BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP delle due Basilea).
- ⁴ La direzione della fondazione è affidata all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA.
- ⁵ Per l'interpretazione del presente regolamento fa fede la versione tedesca.

Art. 2 Conto di libero passaggio

- ¹ La fondazione apre un conto di libero passaggio separato per ogni stipulante della previdenza.
- ² I pagamenti e i versamenti avvengono di norma in franchi svizzeri su un conto in Svizzera intestato a nome dello stipulante della previdenza. Su richiesta scritta motivata dello stipulante, sono consentite deroghe a tale norma. Le commissioni bancarie ed eventuali perdite sul cambio sono a carico dello stipulante della previdenza.

Art. 3 Investimenti in titoli

- ¹ La fondazione offre agli stipulanti di previdenza la possibilità di risparmio in titoli ai sensi dell'art. 19 OLP.
- ² Lo stipulante si assume i rischi di cambio riguardanti l'investimento in diritti. Per la quota di avere di previdenza investita in diritti non sussiste alcun diritto a un rendimento minimo né alla stabilità del valore del capitale.

³ Sono inoltre applicabili le disposizioni delle direttive d'investimento.

Art. 4 Attestato di libero passaggio

Lo stipulante della previdenza riceve dalla fondazione

- a. dopo l'apertura del conto di libero passaggio e
- b. all'inizio dell'anno successivo

un attestato di libero passaggio.

Art. 5 Obbligo di notifica dello stipulante della previdenza

Quando lo stipulante entra in un nuovo istituto di previdenza la fondazione deve versare allo stesso gli averi accumulati, per permettere il mantenimento della previdenza. Per questa ragione lo stipulante comunica alla fondazione l'entrata nel nuovo istituto di previdenza.

Art. 6 Interessi

- ¹ La fondazione investe l'avere di previdenza dello stipulante sotto forma di un deposito di risparmio ai sensi dell'art. 19 OLP presso la banca cantonale che calcola gli interessi.
- ² Al momento dell'apertura di un conto di libero passaggio, lo stipulante deve scegliere una banca cantonale che calcola gli interessi. Se ciò non avviene, la fondazione gliene assegna una. Lo stipulante può richiedere in qualsiasi momento per iscritto il passaggio a un'altra banca cantonale che calcola gli interessi. Se lo ritiene necessario, la fondazione può effettuare un cambiamento della banca cantonale che calcola gli interessi. Lo stipulante della previdenza può delegare alla fondazione la scelta e il passaggio a un'altra banca cantonale che calcola gli interessi. La fondazione non risponde in nessun caso delle responsabilità o conseguenze di un interesse diverso.

³ La fondazione concede per l'avere di previdenza – fino a scadenza della relativa prestazione – un interesse al tasso concessole dalla banca cantonale che calcola gli interessi. È possibile che il tasso d'interesse muti anche nel corso dell'anno. Le variazioni del tasso d'interesse saranno comunicate in forma adeguata sul sito della fondazione www.swisscanto-fzs.ch; il relativo avviso viene trasmesso inoltre mediante il certificato di libero passaggio successivo. In linea generale, l'avere di previdenza depositato è calcolato alla fine dell'anno tenendo conto degli interessi, in modo da fruttare interessi nell'anno successivo.

Art. 7 Prestazione di vecchiaia

- ¹ In linea di principio l'avere di previdenza accumulato diventa esigibile il primo del mese susseguente il raggiungimento dell'età ordinaria di riferimento AVS.
- ² La scadenza della prestazione di vecchiaia può essere anticipata o differita di un massimo di cinque anni.
- ³ La prestazione di vecchiaia viene pure pagata se lo stipulante della previdenza percepisce una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale d'invalidità
- ⁴ Se uno stipulante della previdenza è coniugato o vive in unione domestica registrata, il versamento della prestazione di vecchiaia è ammesso solo se il coniuge o la/il partner registrata/o fornisce la propria autorizzazione per iscritto. Se lo stipulante della previdenza non è in grado di produrre l'autorizzazione scritta del coniuge o della/del partner, può appellarsi al tribunale civile.

Art. 8 Risoluzione anticipata del rapporto di previdenza

¹ Il rapporto di previdenza può essere sciolto prima del raggiungimento da parte dello stipulante dell'età ordinaria di riferimento AVS e l'avere di vecchiaia corrisposto se quest'ultimo è stato versato in un istituto di previdenza esente da imposte o se la previdenza viene mantenuta in un'altra forma prevista dalla legge.

- ² Il pagamento anticipato in contanti dell'avere di previdenza può essere richiesto da uno stipulante della previdenza che
 - a. lascia definitivamente la Svizzera. Gli stipulanti non possono richiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP se
 - sono affiliati obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno stato membro della CE;
 - sono affiliati obbligatoriamente a un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
 - III. risiedono nel Liechtenstein.
 - avvia un'attività indipendente come attività principale e non sottostà più alla previdenza professionale obbligatoria. È possibile procedere alla risoluzione solo entro un anno dall'avvio dell'attività indipendente come attività principale.
 - c. dimostra che l'avere di previdenza è minore del contributo annuo che era tenuto a pagare prima dell'apertura del conto di libero passaggio.
- ³ Per ottenere il pagamento in contanti, gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata hanno bisogno del consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Le persone non sposate necessitano di un certificato di stato civile ufficiale.

Art. 9 Promozione della proprietà di abitazioni

- ¹ Gli stipulanti della previdenza hanno diritto, nell'ambito delle disposizioni di legge, di impiegare una parte del loro avere di previdenza per il finanziamento della proprietà di abitazioni (art. 30a- f, art. 83a LPP e art. 331d e 331e CO).
- ² Il prelievo anticipato giunge a scadenza al più tardi sei mesi dopo il ricevimento della domanda completa ed è pagato alla persona designata dallo stipulante della previdenza.
- ³ I documenti richiesti dalla fondazione devono essere presentati in una delle tre lingue ufficiali o accompagnati da una traduzione in tedesco autenticata dall'autorità consolare.
- ⁴ Eventuali riscossioni parziali dell'avere di vecchiaia per la promozione della proprietà di abitazioni saranno dedotte in misura proporzionale all'avere di vecchiaia obbligatorio sensi della LPP e all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
- ⁵ Per il prelievo e ogni eventuale costituzione di un pegno immobiliare, gli stipulanti della previdenza coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata devono ottenere il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Lo stipulante della previdenza che non riesce a ottenere il consenso scritto del coniuge o del partner registrato, può rivolgersi a un tribunale civile.

- ⁶ Su richiesta scritta, la fondazione informa lo stipulante della previdenza in merito a:
- capitale di previdenza disponibile per il finanziamento della proprietà di abitazioni;
- riduzione delle prestazioni a seguito di un prelievo anticipato o della realizzazione del pegno;
- possibilità di colmare una lacuna nella copertura di previdenza per incapacità di guadagno e decesso, causata dal prelievo anticipato o dalla realizzazione del pegno;
- obbligo fiscale in caso di prelievo anticipato o di realizzazione del pegno;
- diritto di rimborso delle imposte pagate e relativo termine in caso di rimborso del prelievo anticipato o di rimborso dopo una precedente realizzazione del pegno.

Art. 10 Divorzio

Su richiesta, la fondazione redige e trasmette il calcolo in caso di divorzio al tribunale competente. Se a un coniuge viene assegnata un'indennità, il tribunale comunica alla fondazione l'importo da versare d'ufficio. La fondazione è vincolata alla sentenza e alle disposizioni del tribunale. Lo stesso vale per lo scioglimento delle unioni domestiche registrate. Se il divorzio o lo scioglimento di un'unione registrata hanno luogo all'estero, è necessario il riconoscimento della sentenza da parte di un tribunale svizzero.

Art. 11 Cessione e costituzione in pegno

Tutte le prestazioni garantite dal presente regolamento non possono essere cedute né costituite in pegno prima di essere esigibili. Sono fatti salvi l'art. 22 segg. LFLP in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (conformemente alla legge sull'unione domestica registrata, LUD) come pure le disposizioni inerenti alla promozione della proprietà di abitazioni con i fondi della previdenza professionale.

Art. 12 Prestazione in caso di morte

- ¹ Se lo stipulante della previdenza muore prima che le prestazioni di vecchiaia giungano a scadenza, sono considerati beneficiari le persone sottostanti nel sequente ordine:
 - a. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 della LPP;
 - b. le persone fisiche cui lo stipulante della previdenza ha provveduto in modo sostanziale o la persona che ha vissuto ininterrottamente in comune con lo stesso, nei 5 (cinque) anni che hanno preceduto la morte dell'assicurato o la persona che ha provveduto al mantenimento di uno o più figli comuni;

- c. i figli del defunto che non ottemperano le condizioni previste dell'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio;
- d. i restanti eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, in base alle regole di divisione previste dalla legge in materia di diritto successorio.
- ² Lo stipulante della previdenza può specificare più dettagliatamente i diritti dei beneficiari sotto forma di dichiarazione scritta o, in caso di circostanze particolari, ampliare il gruppo di persone di cui alla lett. a) con quelli di cui alla lett. b), se agendo in questo modo si adempie in modo migliore lo scopo previdenziale. Le persone non appartenenti ai gruppi descritti alle lettere a e b non possono essere considerate beneficiarie. La relativa dichiarazione (cosiddetto ordine dei beneficiari) deve essere consegnata alla fondazione.
- ³ Se, fino al momento del versamento della prestazione in caso di morte, la fondazione viene informata che il beneficiario ha causato intenzionalmente la morte dello stipulante della previdenza, può rifiutare di versare interamente o in parte la prestazione di previdenza. In questo caso il diritto restante viene trasferito alla/e persona/e seguente/i nell'ordine dei beneficiari. La fondazione non esamina attivamente la causa del decesso né le circostanze che hanno portato a questo evento.

Art. 13 Documenti e attestati

- ¹ Lo stipulante della previdenza o i beneficiari devono dimostrare il versamento della prestazione di previdenza in particolar modo con gli attestati ufficiali.
- ² I documenti devono essere inviati alla fondazione in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese, italiano) o in inglese. Lo stipulante si fa carico dei costi per il rilascio degli attestati e delle relative traduzioni.
- ³ In qualsiasi momento la fondazione ha diritto, per qualsiasi motivo e senza necessità di addurre ulteriori motivazioni, di richiedere le firme dello stipulante certificate o autenticate da un notaio.
- ⁴ La fondazione si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti a spese dello stipulante.

Art. 14 Versamento delle prestazioni

- ¹ Tutte le prestazioni di previdenza (artt. 7, 8 e 12) diventano esigibili 30 giorni dopo il ricevimento di tutte le informazioni necessarie.
- ² Una volta scaduto tale termine, fino al trasferimento delle prestazioni d'uscita esigibili la fondazione accredita il tasso d'interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale più una percentuale dell'interesse di mora (ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LFLP e dell'art. 7 OLP).

Art. 15 Imposte

- ¹ L'avere di vecchiaia, interessi compresi, al momento del versamento è assoggettato all'imposizione secondo il diritto svizzero. La fondazione ha un obbligo di notifica nei confronti delle autorità fiscali. Allo stipulante viene consigliato di chiarire previamente il trattamento fiscale con l'autorità fiscale competente. Lo stipulante è l'unico responsabile delle conseguenze fiscali e della procedura di recupero d'imposta.
- ² Se al momento del versamento lo stipulante risiede all'estero o lascia definitivamente la Svizzera, vengono trattenute le imposte alla fonte. La fondazione è assoggettata all'aliquota di imposte alla fonte del Cantone di Basilea Città.

Art. 16 Corrispondenza

- ¹ Tutta la corrispondenza dello stipulante della previdenza deve essere indirizzata direttamente alla fondazione. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari in merito al risparmio in titoli (art. 3).
- ² Lo stipulante deve comunicare alla fondazione qualsiasi cambiamento di indirizzo, nome e stato civile. Gli stipulanti coniugati o in unione domestica registrata devono inoltre comunicare alla fondazione rispettivamente la data del matrimonio o della registrazione dell'unione domestica. Le comunicazioni della fondazione allo stipulante della previdenza si considerano valide se inviate all'ultimo indirizzo comunicato alla fondazione.
- ³ La fondazione può richiedere informazioni sull'indirizzo dello stipulante della previdenza alla banca cantonale che calcola gli interessi, riportata sull'attestato di libero passaggio, per confrontarle con i dati in suo possesso.
- ⁴ La fondazione può recapitare allo stipulante della previdenza o al beneficiario corrispondenza senza firma
- ⁵ Grazie all'autorizzazione dello stipulante della previdenza, quest'ultimo e la fondazione sono in grado di comunicare e inviarsi dati tramite e-mail.

Art. 17 Rifiuto e scioglimento da parte della fondazione

- ¹ La fondazione può rifiutare l'apertura di un conto di libero passaggio senza addurre motivazioni e comunicandolo per iscritto.
- ² La fondazione può inoltre sciogliere unilateralmente e in qualsiasi momento il rapporto di previdenza senza addurre motivazioni e comunicandolo per iscritto allo stipulante. Lo stipulante si impegna a indicare alla fondazione, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, dove deve essere trasferita la sua prestazione di uscita al fine di mantenere la copertura di previdenza. In assenza di una relativa comunicazione da parte dello stipulante, la fondazione trasmette la prestazione di uscita dello stipulante alla fondazione Istituto collettore LPP.

Art. 18 Trattamento e tutela dei dati personali

- ¹ I dati messi a disposizione della fondazione vengono gestiti e trattati dalla direttrice della fondazione (Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA). Lo stipulante della previdenza acconsente a che la banca cantonale che calcola gli interessi, riportata sull'attestato di libero passaggio, sia regolarmente informata in merito ai suoi dati personali e ai relativi cambiamenti. Lo stipulante della previdenza acconsente inoltre a che la direttrice della fondazione nonché la banca cantonale che calcola gli interessi, riportata sull'attestato di libero passaggio, utilizzino per scopi di consulenza, i suoi dati personali detenuti dalla fondazione e di cui sono a conoscenza.
- ² 2 La fondazione adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie atte a garantire la protezione dei dati personali.

Art. 19 Responsabilità

La fondazione declina ogni responsabilità nei confronti dello stipulante per le conseguenze derivanti dalla violazione, da parte dello stipulante della previdenza, degli obblighi legali, contrattuali o regolamentari.

Art. 20 Foro competente

Il foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente regolamento è stabilito in base all'art. 73 LPP. La sede della fondazione è Basilea Città.

Art. 21 Entrata in vigore e modifiche

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01.01.2024. Sono fatte salve le modifiche delle disposizioni di legge determinanti sulle quali si basa il presente regolamento e che si applicano anche a questo regolamento dalla loro entrata in vigore.
- ² Il consiglio di fondazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente regolamento in qualsiasi momento. Tali modifiche necessitano del consenso dell'autorità di vigilanza e vengono comunicate in forma adeguata allo stipulante.
- ³ La versione aggiornata del regolamento è consultabile sul sito della fondazione <u>www.swisscanto-fzs.ch</u>.

Basilea, novembre 2023

Il Consiglio di fondazione